

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2021.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «Precision Testing S.r.l.», in Ronco all'Adige, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE DELLA DISR V  
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,

comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 3 novembre 2020 dal centro «Precision Testing S.r.l.», con sede legale in via Ponzilovo, 7 - 37055 Ronco all'Adige (VR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;


Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 24 maggio 2021, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 25 giugno 2021 presso il centro «Precision Testing S.r.l.»;



Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «*Precision Testing S.r.l.*», con sede legale in via Ponzilovo, 7 - 37055 Ronco all'Adige (VR), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: raccolta campioni per valutazioni quantitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche sementiere, espressione tratti genetici).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- aree acquatiche;
- aree non agricole;
- colture arboree;
- colture erbacee;
- colture medicinali ed aromatiche;
- colture ornamentali;
- colture orticole;
- concia sementi;
- conservazione *post-raccolta*;
- diserbo;
- entomologia;
- microbiologia agraria;
- nematologia;
- patologia vegetale;
- zoologia agraria;
- produzione sementi;
- fitoregolatori;
- biostimolanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei

requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «*Precision Testing S.r.l.*» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «*Precision Testing S.r.l.*» in data 25 giugno 2021.

2. Il centro «*Precision Testing S.r.l.*» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

*Il direttore:* FARAGLIA

22A00619

DECRETO 20 gennaio 2022.


**Modifica del disciplinare di produzione del sistema di qualità nazionale «Acquacoltura sostenibile».**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;



Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionale, avente il compito di individuare i sistemi di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337 che regola il Sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 24 marzo 2011;

Viste le Linee guida del 25 ottobre 2011, per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2015, n. 2009, con il quale è stata aggiornata la «Commissione SQN» di cui al decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021;

Vista la notifica 2019/0489/I relativa al «Decreto di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale - Acquacoltura sostenibile», effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Visto il decreto dipartimentale del 4 febbraio 2020, n. 7630 con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione SQN «Acquacoltura sostenibile»;

Visto il decreto dipartimentale del 6 maggio 2020, n. 22991 recante le modalità attuative del sistema di qualità nazionale zootecnica di cui al disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» riconosciuto con decreto ministeriale del 4 febbraio 2020, n. 7630;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2020, n. 9236519 con il quale è stato adottato il piano di controllo tipo per il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile»;

Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» presentata dall'Associazione mediterranea acquacoltori A.M.A. in data 20 ottobre 2021, acquisita agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 9 novembre 2021;

Visto il verbale prot. 652866 del 13 dicembre 2021 della Commissione SQN, la quale, riunitasi in data 22 novembre 2021, ha rilevato alcune criticità nella proposta di modifica del disciplinare «Acquacoltura sostenibile»;

Vista la comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 13 dicembre 2021, acquisita agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 16 dicembre 2021 con n. 662242, con la quale l'Associazione medi-

terranea acquacoltori A.M.A. ha fornito chiarimenti e ha trasmesso il disciplinare revisionato secondo le osservazioni della Commissione SQN;

Vista la comunicazione trasmessa per mezzo di posta elettronica del 20 dicembre 2021 con la quale l'ufficio PQAI 1 ha inviato alla Commissione SQN i chiarimenti forniti dall'Associazione mediterranea acquacoltori A.M.A., nonché il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» rettificato secondo le osservazioni della Commissione;

Preso atto che non sono pervenuti da parte della Commissione SQN pareri oppositivi al disciplinare «Acquacoltura sostenibile» rettificato;

Considerato che non si apportano al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti;

Ritenuto che il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» trasmesso in data 13 dicembre 2021, acquisito agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 16 dicembre 2021 con n. 662242, risponde ai requisiti previsti per il riconoscimento come Sistema di qualità nazionale;

Decreta:

#### *Articolo unico*

1. Il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile», allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, è riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337.

2. Il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Roma, 20 gennaio 2022

*Il Capo del Dipartimento:* ABATE

